



ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETÀ' E DEGLI ENTI SPORTIVI

UNIBA 9 OTTOBRE 2018

Le fonti di produzione del diritto

- Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a **produrre, modificare o abrogare** (fonti di produzione) o a far conoscere (fonti di cognizione) le norme giuridiche.

Fonti di produzione si distinguono in:

- **Fonti-ATTO:**

Documenti scritti

- **Fonti -FATTO:**

Fatti, comportamenti
(es. consuetudine)

Fonti di produzione si distinguono in:

- **FONTI INTERNE**

Emanate dagli organi dello Stato Italiano


- **FONTI ESTERNE**

Emanate da organi esterni allo Stato, dall'Unione Europea


Caratteristica fondamentale
degli ordinamenti giuridici
moderni è la

PLURALITÀ DELLE
FONTI


Per orientarsi esiste un
PRINCIPIO GERARCHICO

- Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore.
 - Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore
 - Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo.
- 

Per orientarsi esiste un
PRINCIPIO DI COMPETENZA

- Tra le fonti di pari grado alcune hanno competenza generale, cioè possono disciplinare qualunque materia.
 - Altre hanno competenza speciale, cioè possono disciplinare solo determinate materie.
 - Le fonti che hanno competenza generale non possono riguardare le materie riservate alle fonti di competenza speciale.
- 

LA SCALA GERARCHICA

1. Costituzione, leggi costituzionali
 2. Regolamenti dell'Unione Europea
 3. **Fonti primarie**: Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi
 4. **Fonti secondarie**: Regolamenti del Governo
 5. Consuetudini/Usi
- 

In base al principio gerarchico

- Se una legge ordinaria o un decreto sono in contrasto con la Costituzione vengono annullati dalla Corte Costituzionale che li dichiara incostituzionali.
- Se una legge ordinaria è in contrasto con un regolamento dell'U.E. il giudice deve applicare il regolamento e disapplicare la legge
- Se un regolamento governativo è in contrasto con una legge ordinaria o un decreto è annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

LA COSTITUZIONE ITALIANA

- E' la legge fondamentale dello Stato.
- Entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
- Emanata dall'Assemblea Costituente.
- Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali.


Struttura della Costituzione

- E' composta da 139 articoli

Divisa in tre parti:

- Artt.1-12 Principi fondamentali
- Artt. 12-54 parte I: diritti e doveri dei cittadini
- Artt. 55-139 parte II: ordinamento della Repubblica

LE LEGGI COSTITUZIONALI

- Emanate dal Parlamento
 - Possono modificare o integrare il testo della Costituzione
 - Richiedono un procedimento aggravato (vedi art. 138 cost)
- 

REGOLAMENTI COMUNITARI

- Emanati dal Consiglio dell'Unione Europea (in collaborazione con il Parlamento europeo).
- Sono obbligatori in tutti gli Stati dell'Unione Europea (27 Stati)
- Se c'è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell'U.E. e disapplicare la fonte interna.

Le DIRETTIVE COMUNITARIE

- Le direttive emanate dall'U.E. non sono direttamente fonti del diritto italiano perché non sono immediatamente obbligatorie negli Stati membri.
- Le direttive indicano gli obiettivi da conseguire, ma lasciano agli Stati la scelta delle misure da adottare per raggiungere tali obiettivi entro una determinata scadenza.
- Per la loro efficacia gli Stati membri dell'U.E sono quindi obbligati ad emanare leggi ordinarie di attuazione delle direttive stesse.

LEGGI ORDINARIE

- Emanate dal Parlamento
- Procedura: iter legis
 1. Iniziativa legislativa
 2. Discussione e approvazione
 3. Promulgazione del P.d.R.
 4. Pubblicazione sulla G.U.
 5. Entrata in vigore

LEGGI REGIONALI

- Emanate dal Consiglio Regionale.
 - Valgono solo sul territorio della Regione.
 - Eccezionalmente esistono le leggi provinciali emanate dalle province di Trento e Bolzano
- 

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

- **DECRETI
LEGGE**

- **DECRETI
LEGISLATIVI**


DECRETO LEGGE

- **Emanato dal Governo**
- Può essere emanato **solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza»**.
- Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale ed entra in vigore immediatamente.
- Entro 60 giorni deve essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento.
- Se non viene convertito perde efficacia fin dall'inizio.

DECRETO LEGISLATIVO

- Emanato dal Governo sulla base di *una legge-delega* da parte del Parlamento che stabilisce i principi fondamentali, i criteri e i tempi per l'emanazione del successivo decreto dal parte del Governo.
- Si utilizza sesso il decreto legislativo quando si deve riordinare un settore complesso in un unico testo.

REGOLAMENTI del Governo

- Emanati da: Consiglio dei ministri, singoli ministri, enti territoriali (Regioni, Province, Comuni)
 - Se sono in contrasto con le fonti di grado superiore vengono annullati dal giudice amministrativo
- 

REGOLAMENTI del Governo

Regolamenti esecutivi

- Norme che servono per l'applicazione di una legge

Regolamenti indipendenti

- Sono adottati nelle materie ancora non disciplinate da leggi

La riserva di legge

- Vi sono materie che i regolamenti non possono trattare perchè la Costituzione ha riservato la competenza esclusivamente al Parlamento attraverso le leggi.
- Si parla in questi casi di materie coperte da riserva di legge.
- Es. Art.13 co2; art.41 co3


CONSUETUDINI/ USI

- Fonte non scritta (fonte fatto).

Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine **occorre**:

- Un comportamento generale e costante dei cittadini (**elemento materiale**)
- e il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (**elemento psicologico**).

CONSUETUDINI/ USI

- Non possono esistere consuetudini contrarie alle fonti scritte.
 - Nelle materie regolate da fonti scritte le consuetudini valgono solo se richiamate.
 - Le consuetudini sono pienamente efficaci nelle materie non regolate da fonti scritte.
- 

FONTI DI COGNIZIONE

Sono i mezzi che permettono di venire a conoscenza delle nuove fonti di produzione:

- La **GAZZETTA UFFICIALE** su cui vengono pubblicate leggi ordinarie, decreti, regolamenti governativi
- La **GAZZETTA DELL' U.E.** su cui vengono pubblicati i regolamenti comunitari
- **BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE** per la pubblicazione delle leggi regionali.

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO

Fonti eteronome

- Costituzione
- Leggi ordinarie o atti aventi forza di legge
- La costituzione Europea
- Il Libro Bianco sullo sport
- Il trattato di Lisbona

Fonti Autonome:

- Carta Olimpica
- Direttive e Raccomandazioni del CIO
- Statuti delle Federazioni Sportive Internazionali
- Lo statuto del CONI
- Gli Statuti federali della federazioni sportive

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO

Fonti Nazionali

- Costituzione
- Leggi ordinarie o atti aventi forza di legge
- Statuto, Principi fondamentali, Regolamenti e Deliberazioni del CONI
- Statuti, Regolamenti Organici, tecnici e di giustizia sportiva emanati dalla singola Federazione sportiva Nazionale, dalle Discipline sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.
- Carte Federali

Fonti Internazionali:

- Carta Olimpica
- Carta Europea dello Sport per tutti
- Carta Internazionale dello Sport e dell'educazione fisica UNESCO
- Carta europea dello Sport
- Il Libro Bianco sullo sport
- Il Trattato di Lisbona

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO

CARTA OLIMPICA

Adottata dal CIO – documento ufficiale con cui vengono codificate le regole e le linee guida per l'organizzazione dei giochi olimpici, estivi ed invernali.

CARTA EUROPEA DELLO SPORT

Adottata dal Consiglio d'Europa enuncia i principi che costituiscono il modello sportivo europeo. (non discriminazione; sfruttamento donne e bambini; sfruttamento ai fini politici, commerciali e finanziari degli sportivi)

TRATTATO DI LISBONA

Sottoscritto nel 2007 e in vigore dal 2009, chiarisce che allo sport si intende attribuire una premiale funzione sociale considerandolo un elemento fondamentale per l'equilibrata crescita psico-fisica di ciascun individuo .

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO

COSTITUZIONE ITALIANA

Originariamente non faceva alcun riferimento allo SPORT .Indirettamente si poteva ancorare il fenomeno sportivo all'art. 3 comma 2 e 32, ove il costituente attribuisce alla Repubblica la promozione umana e sociale e la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo.

a seguito della revisione costituzionale del 2001 è stato inserito nella Costituzione all'art 117 un riferimento espresso allo sport nell'ambito della suddivisione della potestà legislativa tra stato e Regioni, riconoscendo la competenza esclusiva dello stato a legiferare sull'ordinamento e l'organizzazione del CONI, quale ente pubblico nazionale al vertice dello sport italiano, quindi di definire i principi fondamentali della materia, lasciando alle Regioni la concreta definizione della disciplina della materia.

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO

ARTI 117 COSTITUZIONE

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: omississ

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; **ordinamento sportivo**; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato..

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO

NORME ORDINARIE DI SETTORE

Legislazione nazionale che si occupa di disciplinare l'organizzazione del CONI, i rapporti tra società e sportivi professionisti, delineare i tratti della tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e non agonistica nonché gli aspetti tributari delle associazioni dilettantistiche.

STATUTO DEL CONI

e' la fonte più rilevante dell'ordinamento sportivo nazionale ed è elemento di raccordo tra le fonti eteronome e quelle autonome. Cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le manifestazioni nazionali e internazionali. Spetta al CONI potere di controllo e vigilanza sul doping.

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO

STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Stabiliscono le modalità per assicurare equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionisti e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

Pur basandosi sul rispetto dei principi del CONI, gli statuti sono definiti sulla base di regole autonome che sono il corpo sociale di cui la federazione o la disciplina sportiva è espressione.

Sono associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato e sono soggette alla disciplina del codice civile il quale prevede che gli statuti delle associazioni debbono contenere "le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione", quelle riguardanti i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed, eventualmente, quelle relative all'estinzioni dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.

- STATUTO DELLA F.I.G.C.
 - TITOLO I
 - LA FEDERAZIONE
 - ART. 1

Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta **con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.**
2. La FIGC è **l'associazione delle società e delle associazioni sportive** (le "società") che perseguono il fine di praticare **il giuoco del calcio** in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. **I regolamenti federali** disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva e federale.
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.

ART. 30 (STATUTO FIGC)

Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria

- 1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti**, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per L'ordinamento federale, **hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.**
- 2. I soggetti di cui al comma precedente**, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, **accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC**, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera

STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Art. 1

- 1 La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito denominata L.N.D., associa **in forma privatistica**, senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito denominata F.I.G.C., che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti.
- 2 La L.N.D. gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.
- 3 La L.N.D., quale associazione di Società e associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto della stessa F.I.G.C., ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione e conformandosi ai principi dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli organismi calcistici internazionali e della F.I.G.C.

Art. 26 (STATUTO LND)

Efficacia dei provvedimenti federali, di Lega e clausola compromissoria

1 In conformità con le previsioni dell'art. 27 dello Statuto federale, le società e le **associazioni sportive associate alla L.N.D. accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C.**, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

2 Le controversie per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale possono essere devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 27 dello Statuto federale.

STATUTO
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
TITOLO I
LA LEGA E LE SOCIETA'

CAPO I

Articolo 1 Natura e attribuzioni

1. La Lega Italiana Calcio Professionistico (in abbreviazione e di seguito: Lega Pro) ente di diritto privato senza fine di lucro, associa in forma privatistica le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (in abbreviazione e di seguito: F.I.G.C.) che partecipano al Campionato di calcio professionistico Serie C (in abbreviazione e di seguito: Campionato Serie C) e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

2. La Lega Pro, quale associazione di categoria delle società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizione di legge, dello Statuto della F.I.G.C. (in abbreviazione e di seguito: Statuto Federale) o contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (in abbreviazione e di seguito: N.O.I.F.), sono di competenza della F.I.G.C.

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO

CARTE FEDERALI

Costituiscono il contenitore dei regolamenti federali di cui fanno parte i regolamenti tecnici della disciplina sportiva di riferimento , regolamento di giustizia sportiva ecc.

Gli statuti ed i regolamenti federali e delle discipline sportive associate, costituiscono fonti autonome del diritto sportivo in quanto promanati dall'interno dell'organizzazione delle sport.

L'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO


- **ORDINAMENTI GIURIDICI SOVRANI**
(ordinamento internazionale- ordinamento canonico)
- **ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE**



ORDINAMENTO SPORTIVO

L'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO

CARATTERISTICHE TIPICHE DI UN ORDINAMENTO

- 1. PLURARITA' DI SOGGETTI**
 - 2. ORGANIZZAZIONE**
 - 3. NORME COGENTI PER TUTTI COLORO CHE
NEL FANNO PARTE**
- 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETÀ' E DEGLI ENTI SPORTIVI

A) IL SISTEMA ORDINAMENTALE SPORTIVO ITALIANO (SOGGETTI, RUOLI E RAPPORTI)

L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT IN ITALIA

“LA STRUTTURA PIRAMIDALE”



IL CONI E LE F.S.N. (E ALTRI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO)

- Il CONI è un'articolazione del CIO (internazionale);
- Il CONI cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e si conforma ai principi del CIO → funzioni di disciplina e di regolazione + funzioni di gestione;
- Le F.S.N. svolgono attività sportiva e relative attività di promozione: autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto controllo CONI
- Enti di Promozione Sportiva
- Discipline Associate

PRINCIPIO DI AUTONIMIA DEGLI ORDINAMENTI

- L'Ordinamento sportivo, per la sua particolare peculiarità e specificità organizzativa e gestionale, viene riconosciuto **autonomo** rispetto all'ordinamento statale (art 1 D.L. 19 agosto 2003 n. 220)

«la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo»

PRINCIPIO DI AUTONIMIA DEGLI ORDINAMENTI

- Evitare l'intromissione dello Stato nella regolamentazione dell'attività sportiva ad esclusione dei casi di rilevanza per l'ordinamento statale (che rimane sovrano) per lesione di interessi legittimi che abbiano derivazione costituzionale (es. Doping);
- **Autonomia legislativa circoscritta e limitata, per mezzo della quale l'ordinamento giuridico sportivo gode di una misura di autonomia organizzativa e normativa.**

PRINCIPIO DI AUTONIMIA DEGLI ORDINAMENTI

In materia sportiva, lo Stato legifera con fonti di rango primario (legge ordinaria, decreto-legge, decreto legislativo), lasciando alle istituzioni sportive l'emanazione delle fonti secondarie (regolamenti). La fonte legislativa consente, innanzitutto, di stabilire i rapporti tra i due ordinamenti; in più è utile a fissare i principi vincolanti e le direttive-guida da seguire nelle varie manifestazioni giuridiche dell'ordinamento sportivo.

Di converso, con la fonte regolamentare, nel rispetto del contenuto delle fonti di grado superiore, si può dettare l'organizzazione interna dell'ordinamento, nonché stabilire le modalità tecniche di svolgimento dell'attività sportiva, le regole disciplinari per gli atleti, le possibilità sanzionatorie, ed, infine, le modalità di giustizia interna.

ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT E RAPPORTI CON I SOGGETTI (AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO)

ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE

- Società e Associazioni Sportive : **AFFILIAZIONE**
- Atleti, Tecnici, Preparatori, ecc. : **TESSERAMENTO**
- Arbitri, Ufficiali di Gara, Dirigenti, Agenti, ecc.

associazione



tesseramento



Affiliazione
(FSN o EPS)

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETÀ' E DEGLI ENTI SPORTIVI

**B) IL SODALIZIO SPORTIVO DILETTANTISTICO ED IL SUO
FUNZIONAMENTO INTERNO: ASPETTI LEGALI (L. 289/2002,
STATUTO, GOVERNANCE E PRINCIPALI PROBLEMATICHE
SOTTESE)**

LE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN GENERALE

- Tra i soggetti dell'ordinamento sportivo nazionale(ed internazionale) vi sono persone fisiche (atleti, tecnici e dirigenti,) e persone giuridiche (Enti federali, Società ed Associazioni Sportive)
- **I sodalizi sportivi si pongono in due ordinamenti: statale e sportivo**
- Le Società ed Associazioni sportive costituiscono la struttura portante dello sport italiano e dal loro sviluppo dipende la diffusione della pratica sportiva

I SODALIZI SPORTIVI PER ORDINAMENTO SPORTIVO

- Art. 6 Statuto CONI: delega il potere di riconoscimento di società ed associazioni sportive a FSN, Discipline Associate e EPS;
- Art. 29 Statuto CONI: per effetto del riconoscimento i sodalizi sportivi diventano a tutti gli effetti “**Soggetti dell’Ordinamento Sportivo**”
- Effetti (art. 29 comma 4): *“devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport”*

LE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L'ORDINAMENTO STATALE

- Organizzano e promuovono in forma associata lo sport di base → funzione socio-educativa
- **Legge n. 289/2002 → articolo 90** (26 commi): grandi novità in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche riguardo aspetti costitutivi, statutari e fiscali (**Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica**)

IL RICONOSCIMENTO SPORTIVO DEI SODALIZI DILETTANTISTICI: IL “REGISTRO CONI”

- Fonti normative: art. 7, Legge n. 186/2004 e delibera istitutiva n. 1288 dell'11 novembre 2004 del Consiglio Nazionale CONI

- Duplice valenza

- i) Stabilire uno strumento attraverso il quale “**riconoscere ai fini sportivi**” le associazioni e società sportive dilettantistiche come previsto dall'art. 5, comma 5, lett. c) D.Lgs. 242/1999;

- ii) Stilare un elenco delle ASD e SSD previsto dall'art. 7, Legge n. 186/2004, cioè quello che annualmente il CONI deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

I SODALIZI SPORTIVI

- **Associazioni e Società sportive:** sono il nucleo base dal quale parte tutta la struttura e l'organizzazione dello sport in Italia
- **Oggetto tipico:** esercizio dell'attività sportiva svolta attraverso i propri associati
- **Affiliazione del sodalizio** ad una Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
- **Tesseramento** dei propri atleti e/o associati

RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

I SODALIZI SPORTIVI DILETTANTISTICI

- L'attività dilettantistica può essere svolta alla luce del comma 17 dell' art. 90 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) esclusivamente da sodalizi costituiti in forma di:
 - **SOCIETA' DI CAPITALI** (c.d. "ibrido giuridico");
 - **COOPERATIVE**;
 - **ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO** (con e senza personalità giuridica)

REQUISITI STATUTARI SPECIFICI DI UN SODALIZIO SPORTIVO DILETTANTISTICO EX ARTICOLO 90, COMMA 18, LEGGE N. 289/2002

- Denominazione;
- Oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;**
- Le norme dell'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali → ad eccezione delle SSD o CSD per cui valgono le disposizioni del Codice Civile
- Obbligo di rendicontazione economico-finanziaria e approvazione della stessa;
- Modalità di scioglimento dell'associazione
- Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento

LO STATUS DI “ASSOCIATO”

- Solo coloro che aderiscono al contratto associativo possono essere legittimamente qualificati come “associati”
- Solo nei loro confronti saranno efficaci e produttive di effetti vincolanti le norme contrattuali della ASD (statuto, regolamento interno, ecc.)
- Inseriti nel libro soci aggiornato quotidianamente;
- Obbligo di essere convocati alle assemblee;
- Diritto di voto attivo e passivo
- Saranno assoggettati al potere sanzionatorio degli organi sociali

LA POSIZIONE DELL'ASSOCIATO

- Gli associati non possono vantare diritti, né essere costretti all'adempimento di obblighi diversi rispetto a quelli indicati nel contratto di associazione;
- Principio di uguaglianza (diritto di voto);
- Nulle le clausole che: attribuiscono solo a determinati associati la carica di amministratore, che privino determinate categorie del voto, che attribuiscono posizioni di privilegio
- Le uniche disuguaglianze ammissibili sono: QUELLE RELATIVE ALL'ENTITA' E ALLA MODALITA' DI CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI
→ CIASCUNO E' CHIAMATO A VERSARE SECONDO LE PROPRIE DISPONIBILITA'

ASSOCIATO O TESSERATO ?



Non si deve confondere lo *status* di “associato” con quello di “tesserato” dell’associazione.

- **L’associato** è colui che ha acquisito il diritto di essere parte del contratto associativo e quindi è titolare di tutti i diritti da esso derivanti (vedi Statuto). Nei suoi confronti:
 - vincolo associativo;
 - effetti produttivi delle disposizioni statutarie;
 - Convocato alle assemblee
 - Elettorato attivo e passivo e assoggettamento ai poteri disciplinari degli organi sociali

ASSOCIATO O TESSERATO ?

- Il **Tesserato**, invece:
- È un soggetto “terzo” per la asd (negoziato associativo)
- La asd non ha obblighi sociali di alcun genere
- Nei suoi confronti non operano diritti, oneri e garanzie di cui allo statuto
- **Equiparato all’ associato SOLO ai fini fiscali e tributari** in forza di una legge speciale ⇒ combinato disposto dell’ art. 148 TUIR e art. 4, co. 4, DPR n. 633/72 in forza del quale *“sono considerati di natura non commerciale e dunque non soggetti a tassazione ai fini rispettivamente delle imposte sul reddito e dell’ IVA, i corrispettivi specifici che l’ associazione percepisce per attività svolte in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali versati da associati e anche da tesserati alla medesima organizzazione locale o nazionale di cui fa parte l’ ente”* . **Vedi anche risoluzione Agenzia Entrate n. 38/E/2010**
- **EQUIPARAZIONE DA UN PUNTO DI VISTA FISCALE (DECOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI INTROITI DA TESSERATI)**

MINORE E ASD

- Il minore è soggetto di diritto con capacità giuridica ma privo della **capacità di agire** (che si acquista con la maggiore età), cioè attitudine a disporre e provvedere dei propri interessi;
- La rappresentanza del minore è affidata a genitori o al tutore (art. 320 e 357 c.c.)
- Atti di ordinaria amministrazione: compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (tesseramento FSN o associazione ASD)


MINORI, GENITORI E ASD

- Il minore “conclude” il contratto associativo per mezzo del genitore
- In virtù di tale contratto al minore vengono attribuiti i diritti collegati (partecipazione attività sociale e **diritto di voto in assemblea**)
- Il minore, in quanto incapace, è rappresentato dal genitore che agisce in assemblea e manifesta la scelta sugli argomenti all'ODG (**soluzione generale**)

C) LA RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE SPORTIVO




IL REGIME DELLE RESPONSABILITA' IN GENERALE

- RESPONSABILITA' SPORTIVA (DISCIPLINARE – OGGETTIVA IN BASE AL C.G.S.)
 - CIVILE CONTRATTUALE
 - CIVILE EXTRACONTRATTUALE
 - RESPONSABILITA' DELL'ENTE
 - PENALE
 - TRIBUTARIA
- 

**D) LA RESPONSABILITA' CIVILE NELLO SPORT
(CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE)**



LA RESPONSABILITÀ CIVILE

- **Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.): la fonte è un fatto illecito**
 - **Responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.): la fonte è il contratto**
- 

RESPONSABILITÀ CIVILE DI ASD E AMMINISTRATORI

- Riferimenti normativi fondamentali:
- Articolo 18 c.c. (Gli Amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato, salvo dissenso) → ambito INTERNO

gli Amministratori hanno l'obbligo di osservare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ("buon padre di famiglia")

- **Art. 38 c.c. (Responsabilità personale e solidale di chi ha agito) → ambito ESTERNO**

FONTI DI RESPONSABILITÀ DI NATURA CONTRATTUALE

- Lavoristica (collaborazioni sportive dilettantistiche)
- Verso allievi ex art. 1218 c.c. (il debitore che non esegue esattamente la prestazione)
- Verso terzi in virtù di appositi contratti privati (es. locazione immobiliare, custodia, ecc.) o pubblici (appalti)

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DEL SODALIZIO

- La responsabilità della società/associazione sportiva a sua volta potrà essere imputata alla stessa in via:

1) DIRETTA: quando sono direttamente responsabili del fatto illecito i propri organi direttivi (2043 C.C.)

ES: incidenti dovuto a carenze organizzative (mancato rispetto dei regolamenti sportivi o delle norme dettate dalla PA o di comune prudenza).

LA RESPONSABILITÀ DEL SODALIZIO

2) **INDIRETTA**: quando a compiere il fatto illecito non sono gli organi associativi, ma persone incaricate dallo stesso ente a svolgere per suo conto determinati compiti o funzioni (2049 C.C.)

ES: danno subito da un allievo di un corso organizzato da una a.s.d. per imprudenza o negligenza dell'istruttore

Elementi necessari: rapporto di dipendenza + nesso tra i compiti assegnati al preposto ed il fatto illecito

LE DICHIARAZIONI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

- Sono ammissibili ?
- NO, sono inefficaci tutte le clausole che mirano a fare declinare ogni responsabilità (anche se firmate dai partecipanti o esposte negli spogliatoi)
- Art. 1229 c.c.: **sono nulle** le clausole che esonerano la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (si applica anche alla responsabilità extracontrattuale)

**E) LA RESPONSABILITA' PENALE NELLO SPORT (PRINCIPI
GENERALI E CENNI SULLE SPECIFICHE CASISTICHE)**



LA RESPONSABILITÀ PENALE

- Sussiste in relazione ad una azione dolosa o colposa costituente reato, sanzionata dal codice penale. E' personale e non coinvolge mai l'associazione, ad eccezione di quanto specificato dal D.Lgs. 231/2001, che si applica anche alle a.s.d. senza scopo di lucro;
- Posizione di garanzia ex art. 40 c.p.(nesso causale) operante nei confronti dei responsabili ed operatori di una a.s.d. per garantire l'incolumità fisica degli utenti e adottare quelle cautele idonee al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva


ART. 40 DEL CODICE PENALE (NESSO DI CAUSALITA')

- Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione .
- Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

LA RESPONSABILITA' PENALE DEL DIRIGENTE SPORTIVO

- Fattispecie particolari di responsabilità penale rilevanti nella pratica sportiva
 - Art. 589 c.p. (omicidio colposo)
 - Art. 590 c.p. (lesioni colpose)
 - L. 376/00 (Doping)
 - L. 401/89 (Frode sportiva)
 - D.LGS 74/00 (Reati tributari)

ALTRE FORME DI RESPONSABILITA'

- Responsabilità amministrativa (Privacy e Dirigente sportivo ex D.Lgs. 196/2003- autorizzazione al trattamento dei dati personali ora G.D.P.R. - General Data Protection Regulation)
 - Responsabilità sanitaria con riferimento a certificazione medica e defibrillatore alla luce delle recenti riforme.
 - Responsabilità Tributaria
- 

**F) CENNI SULLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE NELLO
SPORT: LA GIUSTIZIA SPORTIVA ED I SISTEMI SANZIONATORI
INTERNI**



LA GIUSTIZIA SPORTIVA ED I SISTEMI SANZIONATORI INTERNI

- **Sugello dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e' il VINCOLO DI GIUSTIZIA:**
- **agli affiliati e tesserati è preclusa la facoltà di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva, comminando sanzioni – fino alla esclusione- in caso di inottemperanza (c.d. clausola compromissoria)**

VINCOLO DI GIUSTIZIA

- “**vincolo di giustizia**” deve intendersi la clausola, presente in quasi tutti i regolamenti delle Federazioni sportive in base alla quale le società ed i tesserati si impegnano ad adire, per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall’attività sportiva, solo gli organi federali all’uopo predisposti, escludendo l’autorità giudiziaria statale, a meno di specifica autorizzazione delle Federazioni in proposito; fermo restando, in caso contrario, sanzioni disciplinari fino all’espulsione dalla comunità sportiva: revoca dell’affiliazione per le società e radiazione per gli atleti

LA GIUSTIZIA SPORTIVA ED I SISTEMI SANZIONATORI INTERNI

- Nonostante siano riscontrabili differenze nelle formule adottate dalle diverse Federazioni, il c.d. “**vincolo di giustizia**” prevede un doppio obbligo a carico dei soggetti dell’ordinamento sportivo.

1 Il primo è quello di accettare e rispettare le norme ed i provvedimenti interni;

2 il secondo è quello di adire solo gli organi federali per la composizione delle controversie, con l’espresso divieto di far ricorso alla giustizia statale

LA GIUSTIZIA SPORTIVA ED I SISTEMI SANZIONATORI INTERNI

- L'ordinamento sportivo ha creato un sistema di giustizia domestica che, nonostante sia improntato ai principi generali dello Stato sul “giusto processo”, opera chiuso in sé stesso, impedendo, o consentendo difficilmente, ai soggetti lesi di poter chiedere tutela giurisdizionale in ambito statale.
- A seguito di un primo giudizio, che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali, può essere presentato ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I..
- Il secondo giudizio presso la Camera si presenta come passaggio necessario e obbligato, nel caso in cui le parti vogliano completare il processo sportivo e vogliano adire anche il giudice statale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- le clausole compromissorie in senso tecnico sono quelle con le quali i tesserati sportivi si impegnano ad adire i collegi arbitrali istituiti presso le Federazioni per la risoluzione delle controversie economiche che possono sorgere con le società sportive.
- Le clausole compromissorie sono contenute negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni sportive e si riducono all'ambito del lavoro sportivo. Infatti, il referente normativo delle stesse è l'articolo 4 della legge n. 91/1981.
- Sebbene la legge in parola preveda soltanto la facoltà e non l'obbligo per le parti di inserire la clausola compromissoria nei contratti di lavoro sportivo, l'istituto arbitrale è stato prontamente recepito sia dalla contrattazione collettiva del lavoro sportivo sia dalle carte delle Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I..

PREGIUDIZIALITA' SPORTIVA

- La c.d. “pregiudiziale sportiva” è disciplinata all’articolo 3, comma I, della legge n. 280/2003:
- “Esauriti i gradi della giustizia sportiva (...), ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive (...), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
- Con tale locuzione si intende una condizione di procedibilità dei ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, consistente nell’esperimento di tutti i gradi della giustizia sportiva.

RESPONSABILITÀ DA ILLECITO SPORTIVO

- Principio generale (art. 1 del CGS): *rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport;*
- **ILLECITO SPORTIVO** *Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.*
- Le Società e le Associazioni Sportive *“rispondono direttamente dell’operato di chi li rappresenta e sono oggettivamente responsabili dell’operato dei propri DIRIGENTI, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari” (responsabilità oggettiva art. 4 CGS)*

LA GIUSTIZIA SPORTIVA

- Codice di Giustizia Sportiva (delibera CONI 10.02.2015 e approvato con DCM 3.4.15)
- Ispirato ai principi del “giusto processo” di derivazione costituzionale con esigenze di celerità
- Parità delle parti, contraddittorio e altri principi del giusto processo (*ignorantia legis non excusat*)
- Organi (art. 3):

Procura federale (organo inquirente)

I grado: Giudice Sportivo (nazionale o territoriale a seconda della competizione) – Tribunale Federale (nazionale o territoriale)

II grado: Corte Sportiva di Appello – Corte Federale di Appello (nazionale o territoriale)

Ultimo grado: Collegio di Garanzia dello Sport

LA GIUSTIZIA SPORTIVA ED I SISTEMI SANZIONATORI ESTERNI

- A seguito della determinazione delle controversie da devolvere, in materia sportiva, alla giurisdizione del giudice amministrativo, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, pone la disciplina della competenza.
- A tal riguardo, il comma II espressamente prevede: “La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al **tribunale amministrativo regionale del Lazio** con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio

LA GIUSTIZIA SPORTIVA ED I SISTEMI SANZIONATORI ESTERNI

- La legge n. 280/2003 espressamente prevede che innanzi al giudice amministrativo possono impugnarsi solo gli atti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali.
- La sede legale del C.O.N.I. e della maggior parte delle Federazioni è a Roma; per questo motivo è stata prevista la competenza del T.A.R. Lazio con sede in Roma.